



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. Reg. Gen. 15/2020

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 19.03.2020

IL SINDACO

Richiamate tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 8 del 19.03.2020 ad oggetto: *“Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione dell'emergenza da Covid-19. Divieto di accesso a parchi ed aree verdi comunali”*;

Richiamate nello specifico le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20.04.2020 ed in particolare quelle contenute alle lettere d), e) ed f) che recitano rispettivamente:

d) *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;”*

e) *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;”*

f) *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;”*

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 43 del 27.04.2020, in particolare il punto “1” che recita: *“È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;”*

Richiamati gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINA

- **La revoca** dell'ordinanza sindacale n. 8 del 19.03.2020 ad oggetto: "*Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione dell'emergenza da Covid-19. Divieto di accesso a parchi ed aree verdi comunali*";
- **L'apertura** con vigenza immediata di parchi ed aree verdi comunali per la frequentazione degli stessi da parte dei soli residenti o aventi dimora nel Comune di San Pietro di Feletto, per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;
- **La chiusura** delle aree attrezzate per il gioco dei bambini con divieto di svolgimento di attività ludiche o ricreative all'aperto;

DISPONE

La presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- è obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare;
- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

sia trasmessa a:

- Comando Polizia Locale del Coneglianese
- Prefettura di Treviso;
- Questura di Treviso;
- Commissariato di P.S. di Conegliano;
- Carabinieri di Conegliano;

AVVERTE

chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Pietro di Feletto, 04-05-2020



IL SINDACO
Rizzo Maria Assunta

N° reg. pubblicazioni 394

Pubblicata all'Albo Pretorio di San Pietro di Feletto

dal giorno 04.05.2020 al giorno 19.05.2020

San Pietro di Feletto, 04.05.2020

